

AREA TECNICA
UFFICIO AMMINISTRATIVO

Allegato M

<p>PROCEDURA APERTA (art 36 comma 9 Dlgs 50/2016) Realizzazione di un plesso scolastico per la scuola primaria di Camucia CIG 6636282127 – CUP B77B16000090006</p>
--

VADEMECUM ESCLUSIONI - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Regolarizzazione e integrazione documentale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016

1. CARENZE NON SANABILI COSTITUENTI CAUSA DI ESCLUSIONE

- presentazione offerta oltre il termine di scadenza;
- tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte;
- se al momento della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte non è stata costituita la garanzia provvisoria;
- offerta economica non presentata
- offerta economica:
 - *non sottoscritta (o non sottoscritta digitalmente nel caso di gara telematiche),*
 - *priva di prezzi*
 - *che contempli - relativamente all'immobile – un offerta inferiore al valore stimato dall'Amministrazione per l'immobile*
 - *con un prezzo complessivo offerto per i lavori uguale o superiore all'importo di euro posto a base di gara*
 - *con offerta plurima o condizionata;*
 - *offerta pari a zero o numero uno o comunque indeterminata;*
- offerta tecnica non presentata
 - offerta tecnica strutturata come indicato nella lex speciale di gara ma *non sottoscritta (o non sottoscritta digitalmente nel caso di gara telematiche),*
 - *offerta tecnica non conforme alle specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale di gara*
- presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all'offerta economica nella busta A;
- presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all'offerta economica nella busta B;
- omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità (quindi mancato versamento prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte) ;
- non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente entro il termine di presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente, anche con riguardo al divieto di avvalimento delle categorie SIOS per gli appalti di lavori;
- la violazione dell'obbligo di indicare in sede d'offerta la quota della prestazione che il concorrente intende subappaltare qualora necessaria per documentare il possesso dei requisiti ai concorrenti singoli o riuniti al momento della presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione;
- l'omessa specificazione (o indicazione di oneri pari a 0,00) nelle offerte degli oneri di sicurezza aziendale (oneri interni) di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/16;
- mancata sottoscrizione digitale – entro la data di scadenza delle offerte – della dichiarazione di accettazione del codice di comportamento/protocollo legalità/ patto integrità /protocollo d'intesa;
- mancata effettuazione del sopralluogo assistito o effettuazione da parte di soggetti diversi o con

modalità diverse da quelle stabilite nel bando d gara da quelli indicati dalla stazione appaltante.

- mancata sottoscrizione digitale del contratto di avvalimento art 89 Dlgs 50/2016 con data anteriore allo scadere del termine ultimo utile di presentazione delle offerte contratto di avvalimento

- contratto di avvalimento con contenuti e clausole di stile, generiche che menzionino – *per esempio – genericamente la messa a disposizione di risorse*

2. CARENZE SANABILI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE O INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

- carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/16 (DGUE),

E' considerata irregolarità/mancanza/incompletezza essenziale l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito sia posseduto o meno dal concorrente. Tale fattispecie si verifica nei seguenti casi:

- non sussiste l'autocertificazione sui requisiti generali o speciali;

- l'autocertificazione sussiste ma è incompleta e/o irregolare;

- l'autocertificazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti che la norma individua come soggetto che è tenuto a possedere il requisito;

- *l'autocertificazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;*

- mancanza della domanda di partecipazione/dichiarazione sui requisiti generali e speciali

- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione requisiti generali o speciali

di partecipazione. Nel caso di gare telematiche è considerata "mancante" la sottoscrizione olografa (quindi non digitale) del documento

- mancata indicazione delle quote di partecipazione al RTI (per i lavori) e quote di esecuzione;

- mancata indicazione in caso di R.T.I. negli appalti di forniture e servizi delle parti della fornitura o del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;

- mancata presentazione della garanzia provvisoria purché la stessa sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta

- presentazione di cauzione provvisoria di importo non sufficiente

- presentazione di una cauzione provvisoria intestata ad un soggetto che non sia la Stazione appaltante,

- mancata presentazione della attestazione notarile (riguardante l'Agente firmatario della polizza) o mancata presentazione della procura rilasciata in favore dell'agente che sottoscrive la fideiussione),

o mancata dichiarazione autocertificazione da parte del soggetto che rilascia la polizza (agente) circa i poteri al rilascio della medesima

- mancata presentazione dell'impegno al rilascio della cauzione definitiva

- assenza (nella cauzione provvisoria) delle clausole di cui all'art 93 comma 4 del D.Lgs. n. 50/16;

- mancata presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio stabile o del Consorzio ordinario;

- mancata presentazione dell'impegno alla costituzione RTI/GEIE o Consorzio ordinario costituendi;

- mancata presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI/GEIE/ Consorzio ordinario costituiti;

- mancata presentazione di procura nel caso offerte sottoscritte da parte del procuratori;

- in tema di avvalimento risulta sanabile la mancata presentazione di uno o più documenti fra quelli previsti dall'art 89 (sempreché gli stessi – siano stati sottoscritti digitalmente in data

anteriore allo scadere del termine di presentazione delle offerte). Quanto sopra vale anche per il contratto di avvalimento la cui mancata presentazione risulta sanabile solo se digitalmente il contratto risulta firmato in data anteriore al termine di presentazione delle offerte

La mancata allegazione del contratto di avvalimento risulta sanabile solo se già firmato in data anteriore alla presentazione dell'offerta;

- in tema di concordato con continuità aziendale risulta sanabile la mancata presentazione di uno o più documenti fra quelli che il legislatore rende obbligatori di presentazione in procedure di gara (la sanatoria viene garantita solo se gli stessi documenti – da presentare obbligatoriamente – risultano stati sottoscritti digitalmente prima del termine di presentazione;

- carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità/patto integrità/codice di comportamento;

- cauzione provvisoria sprovvista dell'impegno al rilascio della cauzione definitiva.

3. MECCANISMO DI REGOLARIZZAZIONE NEL CASO DI:

- clausole e disposizioni ambigue della *lex specialis* tali da autorizzare il soccorso istruttorio;

- tutti i casi di irregolarità o carenze non essenziali e formali (*a titolo esemplificativo si riportano:*

es. indicazione posizione INPS, INAIL, Cassa Edili; indicazione estremi decreto del Tribunale competente relativo al concordato in regime di continuità aziendale; indicazione dell'Agenzia delle Entrate competente; mancata allegazione PASS-OE);

- mancata documentazione a comprova del versamento del contributo disposto a favore di ANAC;

- difformità della cauzione provvisoria dalle clausole indicate nell'allegato L;

- altre fattispecie non riconducibili alle ipotesi contemplate nelle **precedenti sezione 1 o sezione 2.**

4. ELEMENTI NON ESSENZIALI E NON INDISPENSABILI PER I QUALI NON OPERA IL SOCCORSO ISTRUTTORIO:

- dichiarazioni relative a requisiti verificabili d'ufficio (Iscrizione alla CCIAA, possesso idonea attestazione SOA in ordine al rispetto norme di garanzia qualità ovvero norme di gestione ambientale);

- dichiarazione possesso certificazione di qualità solo ai fini delle eventuali riduzioni della cauzione;

- mancato versamento dell'imposta di bollo.

In pratica il meccanismo di regolarizzazione opera come segue:

La stazione appaltante – in caso di attivazione del soccorso istruttorio – procede chiedendo al concorrente l'integrazione/correzione della documentazione mancante/carente/irregolare.

Il soccorso istruttorio viene attivato tramite PEC. Solo in caso di mancato funzionamento della PEC è consentita l'attivazione del soccorso istruttorio tramite canali alternativi (fax).

Di norma vengono attribuiti 3 giorni liberi per la presentazione delle integrazioni/correzioni documentali. Non si conteggiano, nei 3 giorni, che devono pertanto essere liberi, il giorno iniziale e il giorno finale.

Se il giorno ultimo utile per presentare la documentazione da soccorso istruttorio, cade di giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno successivo non festivo.

Il concorrente soccorso potrà

a) scegliere di “regolarizzare” i documenti presentati nel termine **perentorio** assegnato

b) non effettuare alcuna regolarizzazione nel termine perentorio assegnato. In questo caso necessariamente viene disposta la sua esclusione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, consorzi ordinari, il soccorso istruttorio viene indirizzato all'operatore economico la cui documentazione risulti mancante/carente/irregolare

Nessuna dilazione, né proroga, né differimento potrà essere, in alcun modo, concesso.

Quando l'esclusione dipende dalla mancanza dei requisiti di natura generale e/o speciale,



opera la segnalazione all'ANAC e l'incameramento della cauzione provvisoria nella sua interezza.